

Allegato n. 7

SCHEMA DI CONTRATTO PER

ALLESTIMENTO PROWEIN 2015 - Düsseldorf, 15-17 marzo 2015

Tra	Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a. qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE" con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013, in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo,
e	la società qui di seguito denominato "Appaltatore" e, unitamente a CEIPIEMONTE, collettivamente denominati "Parti") con sede legale in

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto i servizi (qui di seguito denominati "Servizi") di cui al presente contratto ed in generale alla lettera di invito e relativi allegati, come integrati e specificati dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. I Servizi sono rappresentati principalmente dalla progettazione esecutiva e dalla realizzazione (comprensiva di noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio dell'allestimento), per la partecipazione, organizzata da CEIPIEMONTE per conto dei propri soci, di numerosi soggetti espositori, aziende piemontesi ed enti locali (qui di seguito denominati "Espositori"), alla manifestazione **PROWEIN 2015 – Düsseldorf, 15-17 marzo 2015** (qui di seguito denominata "Manifestazione").

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELL'ALLESTIMENTO

- 2.1 L'Allestimento deve rispondere pienamente alle indicazioni dell'Alleg. 8, Capitolato Speciale d'Appalto, salvo indicazioni, dettagli costruttivi e varianti che CEIPIEMONTE si riserva di ordinare in corso di progettazione esecutiva ed in corso d'opera, le quali, anche in deroga all'art. 1661, I e II comma, c.c., non daranno luogo in nessun caso ad incrementi del prezzo.
- 2.2 Le varianti richieste dall'Appaltatore saranno soggette all'approvazione scritta di CEIPIEMONTE.
- 2.3 L'Allestimento si intende comprensivo di elementi di arredo, attrezzature tecniche, supporti ed elementi grafici in grado di rispondere pienamente alle indicazioni contenute nell'Alleg. n. 8.
- 2.4 L'Allestimento dovrà essere consegnato a CEIPIEMONTE perfettamente funzionante ed agibile, sono pertanto da intendersi comprese tutte le necessarie opere di rifinitura e dettaglio.
- 2.5 La progettazione dello stand deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa della fiera (verificare bene altezze massime consentite, appendimenti ecc.). In particolare, per la realizzazione dell'Allestimento dovranno essere utilizzati materiali di buona qualità certificati e/o omologati secondo la normativa comunitaria.
- 2.6 L'Allestimento dovrà essere caratterizzato da un ottimo livello d'illuminazione, che garantisca la migliore presentazione dei prodotti esposti: dovrà pertanto essere previsto un numero adeguato di fari sui fronti ed anche luci direzionali concentrate, par e sagomatori.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto indicato all'art. 2, l'Appaltatore è tenuto, alle seguenti prestazioni ed adempimenti:

3.1 entro sette giorni dall'aggiudicazione, elaborazione e consegna a CEIPIEMONTE, su idonei supporti in conformità ad eventuali richieste di CEIPIEMONTE, del progetto esecutivo,



- elaborato in base alle caratteristiche tecniche degli elementi e dei materiali proposti dall'Appaltatore, nel pieno rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato n. 8, Capitolato Speciale d'Appalto, ed in generale dei documenti di cui all'art. 1. Il Progetto Esecutivo dovrà essere quotato in ogni parte, completo in tutte le parti (strutture, pavimentazione, pareti, impianti elettrici, elementi espositivi, arredi, grafica ecc.) e comprensivo di elementi di dettaglio e schemi degli impianti (in particolare elettrico), a firma di un professionista abilitato;
- 3.2 prendere contatto con l'ente fiera e verificare attentamente le dimensioni degli spazi e delle strutture da realizzare a misura.
- 3.3 CEIPIEMONTE si riserva di approvare il Progetto Esecutivo direttamente o previe modifiche, che l'Appaltatore si impegna ad eseguire;
- 3.4 consegna, non oltre quindici giorni dall'inizio della Manifestazione, delle prove di stampa degli elementi grafici, che CEIPIEMONTE si riserva di approvare direttamente o previe modifiche richieste all'Appaltatore, il quale si impegna ad eseguirle;
- 3.5 presentazione del Progetto Esecutivo approvato da CEIPIEMONTE, ai sensi dell'art. 3.3, all'ufficio tecnico dell'ente fieristico, per ottenere l'approvazione scritta di quest'ultimo sia del Progetto Esecutivo, sia dei materiali utilizzati; l'Appaltatore si impegna ad apportare in tempo utile, d'accordo con CEIPIEMONTE, le eventuali modifiche che si rendano necessarie a tal fine;
- 3.6 produzione, a cura e spese dell'Appaltatore, di tutta la documentazione richiesta dall'ente fieristico (Progetto Esecutivo, attestati di ignifugazione per tutti i materiali utilizzati, schema degli impianti elettrici ed idrici, schema del posizionamento dei collegamenti telefonici ed Internet e quant'altro, piano di lavoro e piano operativo di sicurezza, versamento di eventuali cauzioni) e richiesta dell'autorizzazione all'ente fieristico per procedere alla realizzazione dell'Allestimento nei termini e con le modalità previste dal presente contratto; si ricorda in particolare che la classificazione dei materiali e le modalità di utilizzo devono corrispondere alle **normative UE ed alle specifiche prescrizioni in materia di sicurezza dell'ente fieristico** (vedi allegato 7a);
- 3.7 compilazione della modulistica predisposta dall'ente fieristico per la richiesta di allacciamenti, fornitura elettrica ed idrica, collegamenti internet, ecc.. I corrispondenti costi saranno regolati direttamente da CEIPIEMONTE all'ente fieristico;
- 3.8 trasporto (andata e ritorno) di tutto l'Allestimento;
- 3.9 fornitura a noleggio, trasporto (inclusa movimentazione all'interno della fiera con adeguati mezzi di sollevamento meccanico), montaggio e smontaggio dell'Allestimento comprensivo di tutti gli elementi indicati nel Progetto Esecutivo, incluse strutture espositive, arredi, attrezzature tecniche, inclusa stampa e montaggio degli elementi grafici previsti e realizzazione di tutte le attività connesse, comprese le opere di finitura e completamento. Tutti gli oneri e i rischi connessi alle suddette attività, in particolare al facchinaggio ed al trasporto dell'Allestimento, compresa la tratta dai piazzali di stazionamento mezzi ai padiglioni interni, sono da intendersi a carico dell'Appaltatore;
- 3.10 noleggio estintori in numero adeguato e rispondenza a tutta la normativa in fatto di sicurezza in ambito espositivo;
- 3.11 sostegno di tutti gli oneri relativi alla responsabilità verso terzi ed ai contratti assicurativi. L'Appaltatore dovrà adottare, nella prestazione del Servizio, tutti i procedimenti e le cautele necessari per legge e comunque opportuni per garantire l'incolumità del proprio personale, a prescindere dal titolo della collaborazione, e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, rimanendone esclusivamente responsabile, in particolare per quanto attiene alla stabilità delle strutture ed alla sicurezza dell'Allestimento durante l'intero svolgimento della Manifestazione;
- 3.12 rispetto del regolamento generale della Manifestazione, il regolamento tecnico dell'ente fieristico (vedi allegato 7a) e qualunque altra norma applicabile alla prestazione dei Servizi ed all'Allestimento:

- - fungere da punto di raccolta, o prelevare in Piemonte (in luogo da definirsi), e trasportare in fiera, materiale di CEIPIEMONTE ed eventualmente delle aziende espositrici all'interno della collettiva di CEIPIEMONTE, principalmente materiale informativo, cibarie per le degustazioni (prodotti alimentari non particolarmente deperibili, materiali di consumo) e forniture varie per il banco bar ed altri materiali autorizzati da CEIPIEMONTE per un ingombro massimo complessivo di 5m cubi di materiali; a fine fiera riconsegnare a CEIPIEMONTE, eventuale materiale avanzato, più altro eventuale materiale per un ingombro complessivo pari a 5m cubi;
 - 3.14 prendersi carico di tutto il personale necessario e sostenere i relativi costi;
 - 3.15 impegnarsi ad agire in buona fede e con diligenza nell'esecuzione del presente contratto nonché nei rapporti diretti che eventualmente instauri con gli Espositori e, in particolare, ad adempiere fedelmente alle obbligazioni derivanti dai contratti con essi conclusi. Per il denegato caso di inadempimento, l'Appaltatore si impegna nei confronti degli Espositori, assumendone contrattualmente l'obbligazione, a rinunciare al corrispettivo relativo ai servizi non resi o resi in maniera difforme da quella convenuta (es. in caso di mancata fornitura di arredi oppure di fornitura di arredi di pregio inferiore o comunque difformi da quelli offerti in sede di gara oppure da quelli ordinati dagli Espositori, rinuncia al prezzo convenuto per gli arredi non forniti o difformi), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La violazione del predetto obbligo comporta l'applicazione della penale di cui agli artt. 6.1- 6.2 per ciascun Espositore.
 - 3.16 presentare a Ceipiemonte, entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo minimo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii

ART. 4 – MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ALTRI SERVIZI

- 4.1 L'Appaltatore si impegna al montaggio dell'Allestimento e degli impianti, inclusi estintori, impianti elettrici ed idrici, eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente fieristico e della normativa vigente ed a sostenere tutti gli oneri ed i rischi relativi, ivi compresi tutti gli oneri relativi alla sicurezza dei lavoratori.
- 4.2 L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a richiedere all'ente fieristico gli allacciamenti elettrici, distribuiti in più punti in base al Progetto esecutivo, nonché a realizzare l'intero impianto elettrico a propria cura e spese, provvedendo pertanto agli allacciamenti, alla fornitura di quadri elettrici, interruttori, prese, relativi adattatori alle prese europee, cavi, scatole di derivazione e quanto altro necessario al completamento di tutti i lavori e al loro perfetto funzionamento.
- 4.3 L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto montaggio delle dotazioni tecniche e provvedere all'assistenza tecnica durante l'intero svolgimento della Manifestazione.
- 4.4 La costruzione dell'Allestimento dovrà avvenire dal giorno 11/03/2015 sino alle ore 22:00 del giorno 14/03/2015;
- 4.5 L'Appaltatore dovrà inoltre garantire assistenza tecnica agli espositori per la sistemazione degli oggetti da esporre all'interno dell'Allestimento.
- 4.6 La consegna dell'Allestimento, realizzato a regola d'arte ed in conformità con tutte le previsioni di cui all'art. 2.1, dovrà essere effettuata, salvo quanto stabilito all'art. 4.4, entro le **ore 10:00** del giorno prima dell'inizio della Manifestazione, per consentire agli operatori di sistemare i loro prodotti.
- 4.7 Sino alle ore 12:00 del giorno di inaugurazione della Manifestazione (15/03/2015) dovranno rimanere presso l'Allestimento almeno uno/due tecnici qualificati in grado di garantire l'interlocuzione anche tecnica in lingua inglese, oltre che italiana, i quali dovranno essere reperibili entro quindici minuti per interventi urgenti e immediati per tutta la durata della Manifestazione. All'inizio della Manifestazione l'intero Allestimento dovrà risultare completo, perfettamente funzionante pulito ed in ordine.



- L'Allestimento deve essere mantenuto completo, in ordine e perfettamente funzionante per tutta la durata della Manifestazione a cura e spese dell'Appaltatore, che dovrà pertanto prevedere di disporre di attrezzature e materiali per eventuali riparazioni o sostituzioni (luci, vetrine banchi degustazione, sgabelli ecc); l'Appaltatore provvederà altresì a lasciare presso lo stand una dotazione di attrezzi e prodotti per pulizia (prodotti per pulitura vetri, stracci, scopa, paletta, secchio e mocio), in modo da consentire al personale di CEIPIEMONTE di far fronte ad imprevisti.
- 4.9 Lo smontaggio dell'Allestimento e la rimozione degli impianti e delle attrezzature dovrà essere effettuato alla fine della Manifestazione, nei tempi e nei modi stabiliti dall'ente fieristico (dalle ore 19:00 del giorno 17/03/2015 fino al giorno 19/03/2015). Lo smontaggio dell'Allestimento dovrà essere eseguito dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio nel rispetto della normativa vigente, anche quella specifica dell'ente fieristico: qualsiasi onere o responsabilità derivante da ritardi o danni cagionati in tale fase, o anche precedentemente cagionati dall'Appaltatore ed emersi in tale fase, saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 5 - PAGAMENTO

- 5.1 Il corrispettivo contrattuale è quello indicato nell'offerta economica dell'Appaltatore aggiudicatario e si intende a corpo e comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del Servizio, incluso il noleggio degli arredi e delle strutture dell'Allestimento.
- 5.2 Poiché il prezzo di cui all'art. 5.1 è basato sulla previsione di planimetria e arredi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto (allegato n. 8), in caso di mancata realizzazione di parte dell'Allestimento e/o di mancata fornitura di parte degli arredi, sarà facoltà di CEIPIEMONTE di ridurre conseguentemente il prezzo.
- 5.3 Secondo quanto stabilito all'art. 2.1, non saranno riconosciuti in alcun caso adeguamenti in rialzo, nemmeno in caso di richiesta da parte di CEIPIEMONTE della fornitura di maggior numero di arredi.
- 5.4 Il prezzo del Servizio verrà corrisposto entro 60 giorni, fine mese data fattura (che non potrà avere data antecedente alla fine della Manifestazione), previo accertamento delle dovute verifiche sul possesso dei requisiti.
- 5.5 CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dalla partecipazione alla manifestazione oggetto del presente contratto, interrompendo ogni attività ad essa correlata, diritto che eserciterà prevalentemente in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico o a seguito del verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che rendano impossibile o non opportuno per CEIPIEMONTE proseguire nell'organizzazione dell' evento, senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa costituire titolo di alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore, senza incorrere in richieste danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., escludendo pertanto il risarcimento di eventuali danni e il riconoscimento di pretese risarcitorie dirette ed indirette. Qualora tale decisione fosse comunicata all'Appaltatore successivamente alla consegna della prima planimetria ed all'inizio delle attività dell'Appaltatore, CEIPIEMONTE sarà tenuto unicamente a rimborsare all'Appaltatore le spese vive sostenute, salvo il caso che la decisione sia dovuta a cause indipendenti da CEIPIEMONTE, nel qual caso nessun rimborso né risarcimento o pagamento ad altro titolo sarà dovuto all'Appaltatore, salvo diversi accordi con CEIPIEMONTE.
- Non sono previsti anticipi all'Appaltatore e tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, che è stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è pertanto fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, di cui l'Appaltatore si fa esclusivo carico. L'Appaltatore non potrà vantare diritti ad altri compensi o ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo previsto nell'offerta economica.



ART. 6 – PENALE

- 6.1 Per ogni giorno di ritardo nella prestazione del Servizio rispetto alle scadenze stabilite in base al presente contratto, per cause non imputabili a CEIPIEMONTE né a forza maggiore o caso fortuito, sarà dovuta dall'Appaltatore una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e alla risoluzione del contratto.
- 6.2 Nel particolare caso di ritardo rispetto al termine di consegna dell'Allestimento di cui all'art. 4.6, la penale dovuta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 6.1 sarà di Euro 500,00 all'ora.
- 6.3 CEIPIEMONTE si riserva inoltre la facoltà di far eseguire a terzi le parti di Servizio non regolarmente eseguite dall'Appaltatore a spese di quest'ultimo o comunque di detrarre, dal corrispettivo contrattuale, il relativo valore.
- 6.4 Deve considerarsi ritardo nell'adempimento anche il caso in cui l'Appaltatore esegua il Servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle pattuizioni contrattuali.
- 6.5 CEIPIEMONTE potrà compensare i propri crediti nei confronti dell'Appaltatore, anche a titolo di penale, con quanto dovuto all'Appaltatore.
- 6.6 La suddetta penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento delle proprie obbligazioni.

ART. 7 – COLLABORATORI DELL'APPALTATORE

7.1 CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Appaltatore, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato e per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle norme ad essi applicabili, anche con riferimento al luogo di prestazione del Servizio.

ART. 8 – DIRITTI DI PRIVATIVA

- 8.1 L'Appaltatore si impegna a fare acquisire a CEIPIEMONTE la piena titolarità, o comunque la licenza, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al Servizio, con particolare riferimento all'offerta tecnica.
- 8.2 L'Appaltatore garantisce che il Servizio non viola privative altrui e assume ogni responsabilità conseguente, manlevando totalmente CEIPIEMONTE, in particolare qualora venissero avanzate richieste, anche in sede giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sul Servizio o sulle modalità connesse alla sua esecuzione, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le eventuali spese legali e tutti gli altri danni eventualmente derivati, ferma restando la facoltà di CEIPIEMONTE di dichiarare risolto il contratto.

ART. 9 – SEGRETEZZA

- 9.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui venga in possesso in qualunque forma e comunque a conoscenza, nell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso, quindi si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 9.2 L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste anche con riferimento a tutte le informazioni e a tutto il materiale elaborato in esecuzione del contratto.
- 9.3 L'Appaltatore è responsabile per l'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o aventi causa a qualunque titolo.
- 9.4 L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio per ragioni indipendenti dalla rivelazione o divulgazione ad opera dell'Appaltatore o dei suoi aventi causa.



- 10.1 Il presente contratto ha durata sino alla sua piena esecuzione o alla sua risoluzione.
- In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine di 8 (otto) giorni dalla relativa contestazione da parte di CEIPIEMONTE, quest'ultimo ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, oltre all'applicazione delle penali contrattuali ed al risarcimento dell'eventuale maggiore danno. In caso di inadempimenti non lievi, quali le parti convengono di considerare qualsiasi inadempimento indipendentemente dalla gravità, delle obbligazioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 8.2, 9, 12.1, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, come anche nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura per la selezione dell'Appaltatore;
- 10.3 Il recesso da parte dell'Appaltatore determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo appaltatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.

ART. 11 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

- 11.1 L'Appaltatore assume ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto di CEIPIEMONTE e/o di terzi (incluso l'ente fieristico), in ragione della prestazione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze dell'Appaltatore.
- 11.2 In particolare, in caso di furti di parte dell'Allestimento, CEIPIEMONTE si impegna unicamente a darne comunicazione all'Appaltatore senza assumere altre responsabilità né di custodia né comunque di risarcimento.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 13.1 L'Appaltatore si obbliga ad impiegare nella prestazione del Servizio propria idonea figura professionale in grado di fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà tutte le comunicazioni relative al contratto (qui di seguito denominato "Responsabile del Servizio"), ed in grado di garantire una interlocuzione anche tecnica in lingua inglese, e italiana.
- 13.2 L'Appaltatore si impegna a garantire la presenza del Responsabile del Servizio durante le fasi di montaggio e al momento della consegna dell'Allestimento a CEIPIEMONTE e la costante reperibilità telefonica durante ogni fase di esecuzione del contratto.
- 13.3 Il Responsabile del Servizio ha l'incarico di risolvere, per conto dell'Appaltatore, qualsiasi problematica amministrativa e/o tecnica dovesse eventualmente presentarsi anche nel corso della Manifestazione stessa.
- 13.4 In caso di variazione del Responsabile del Servizio, l'Appaltatore si obbliga a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile. La sostituzione del Responsabile del Servizio, pur nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Appaltatore, dovrà avvenire con persona di competenze non inferiori.

ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

14.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nominato da CEIPIEMONTE secondo quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010, verifica il



- regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art.119 D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii..
- 14.2 Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 15.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).
- 15.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii.
- L'Appaltatore deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

 In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di
- 15.4 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della L. 136/2010.
- 15.5 L'Appaltatore deve trasmettere a CEIPIEMONTE, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.

ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001

conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.

- L'Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del d.lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del d.lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del d.lgs. 231/2001.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva, il Tribunale di Torino.



- 18.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 18 articoli, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse parti.
- Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
- 18.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 18.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 18.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà emendato o sostituito da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti, continuando, con questi, a regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata dalle parti per iscritto.

Torino, lì	
per Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a. Il Direttore Generale - Giuliano Lengo	per l'Appaltatore

Si approvano specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti artt. 2.1 e 5.3 (invariabilità in aumento del prezzo in caso di varianti), 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (modifiche al Progetto Esecutivo), 4.9 (estraneità di Ceipiemonte a ritardi nello smontaggio e relative conseguenze), 5.5 (mancata partecipazione alla Manifestazione), 5.6 (onnicomprensività del prezzo), 6.1 e 6.2 (penali per inadempimenti dell'Appaltatore), 6.3 (altre conseguenze dell'inadempimento dell'Appaltatore), 6.5 (compensazione tra debiti dell'Appaltatore e crediti nei confronti di Ceipiemonte), 8 (privative relative al Servizio), 9 (segretezza), 10.2 (risoluzione per inadempimento), 10.3 (recesso dell'Appaltatore), 11 (assenza di responsabilità di Ceipiemonte per danni a persone e cose), 17 (controversie).

Per l'Appaltatore